

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimenti in natura nelle SPA: quando è utilizzabile il fair value del bene risultante dal bilancio

di **Fabio Landuzzi**

L'articolo **2343-ter, comma 2, lett. a), Cod. civ.**, esclude la necessità della **relazione giurata di stima** ex articolo 2343, Cod. civ., quando il **valore attribuito ai beni in natura** od ai crediti **conferiti** al capitale, ed eventuale sovrapprezzo, della SPA è **pari od inferiore al fair value** iscritto nel **bilancio dell'esercizio precedente** a quello nel quale il conferimento è effettuato; viene posta la **condizione** che il **bilancio** sia soggetto a **revisione legale dei conti** e che la relazione del revisore **non esprima rilievi** in ordine alla valutazione del bene oggetto di conferimento. Questa disposizione è preceduta dalla locuzione "fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma"; la Relazione al provvedimento legislativo ha chiarito che il significato da attribuire a questa locuzione è quello di consentirne l'applicazione anche riguardo al conferimento di **valori mobiliari** o strumenti del mercato monetario, **quando non sia applicabile il primo comma** dell'articolo 2343-ter.

Riguardo alla concreta applicazione di questa norma, si pongono però **temi applicativi** tutt'altro che semplici. In primo luogo, mentre non vi è dubbio sul fatto che questa possibilità sia consentita per conferire singoli cespiti quali beni mobili, immobili, partecipazioni, crediti, ecc., maggiori perplessità desta il suo allargamento anche al **conferimento in SPA di aziende** o rami di azienda. Infatti, come osserva lo **Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 50-2011/I**, vi è da una parte la **tesi favorevole** di chi sostiene che questa soluzione sia **percorribile senza fare emergere** dal conferimento alcun **avviamento**, salvo che già non sia iscritto nel bilancio del conferente, mentre per altri sostenitori della **tesi contraria** questa modalità **non sarebbe applicabile** al caso dell'azienda in quanto non sarebbe possibile trattarla alla stregua di un bene rappresentato nel bilancio d'esercizio, **a meno che** non si trattasse di un'**azienda a sua volta oggetto di precedente acquisto**.

Il **bilancio** da cui viene tratto il *fair value* del bene conferito deve poi avere alcune **caratteristiche**:

- Deve trattarsi di un **bilancio d'esercizio** redatto secondo i **Principi contabili internazionali las / Ifrs** (in questo senso si è espressa anche **Assonime nella Circolare n. 19/2011** nonché il **Notariato di Milano nella Massima n. 120**), e quando il bene sia stato iscritto in detto bilancio secondo il **metodo del fair value**;
- Deve trattarsi del **bilancio dell'esercizio precedente** a quello in cui il conferimento è

effettuato; tuttavia, secondo il Notariato non potrebbe essere utilizzato un bilancio riferito ad una data anteriore a quella di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale siano già scaduti i termini per l'approvazione;

- E' preferibile interpretare la norma nel senso di circoscrivere il riferimento al **bilancio del solo conferente**, ovvero escludendo la possibilità (che sarebbe apparentemente aperta stante il tenore letterale della norma) di riferirsi ad un **bilancio di un soggetto terzo** (ad esempio, potrebbe essere il caso del conferente che abbia a sua volta acquistato il bene da apportare nella SPA da una società che redige il bilancio secondo i principi Ias / Ifrs); **Assonime** si mostra invece **più aperta a questa possibilità** quando non sia disponibile il bilancio del conferente con le caratteristiche richieste dalla legge;
- Deve trattarsi del **bilancio d'esercizio**, dovendosi **escludere l'uso di bilanci straordinari**;
- Il bilancio deve essere **soggetto a revisione legale dei conti**, essendo quindi **esclusa la revisione volontaria**, e dovrà essere anche **escluso** il ricorso a questa modalità ogni qualvolta il revisore legale abbia espresso un **giudizio negativo sul bilancio** nel suo complesso od anche abbia rilasciato una dichiarazione di **impossibilità ad esprimere il giudizio** sul bilancio; non sarà invece ostativo il caso di un giudizio positivo con rilievi, quando i rilievi non siano riferiti al bene oggetto del conferimento.